

Proposta di Regolamento dell'Istituto Dirpolis approvata dalla Giunta e dal Consiglio di Istituto in data 7 settembre 2016

REGOLAMENTO ISTITUTO DIRPOLIS

Art. 1 - Definizione, finalità e composizione dell'Istituto DIRPOLIS

1. L'Istituto DIRPOLIS, articolato in laboratori privi di autonomia di carattere amministrativo contabile e contrattuale, è una struttura organizzativa della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola), dotata di autonomia scientifico-culturale, avente la finalità di promuovere e organizzare attività di ricerca e didattiche a esse correlate, in ambito giuridico, politologico e filosofico, nel pieno rispetto del principio di autonomia della ricerca e del principio della parità di genere, e promuovendo la piena inclusione e partecipazione di tutte le sue componenti. In esso confluiscono i centri e laboratori proponenti, CDG Laboratory (International Research Laboratory on Conflict, Development and Global Politics), LIDER-Lab (Laboratorio interdisciplinare diritti e regole) e WISS (Welfare Innovazione Servizi Sviluppo).

2. L'istituto promuove la partecipazione degli allievi ordinari e degli allievi dei corsi di Ph.D. della Scuola alle attività di ricerca; interagisce con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nei campi di competenza; promuove e attua programmi di scambio internazionale degli allievi ordinari e degli allievi dei corsi di Ph.D., del personale di ricerca, di docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi.

3. Dell'Istituto fanno parte:

- a) gli afferenti;
- b) gli affiliati.

4. Gli afferenti sono i docenti (ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto della Scuola), i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti e gli allievi dei corsi di Ph.D. della Scuola, che partecipano alle attività dell'Istituto sulla base alle aree scientifico-disciplinari di riferimento, e il personale tecnico amministrativo assegnato dal Direttore generale all'Istituto. Essi partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, alle attività didattiche e di ricerca e all'esercizio delle funzioni di governo, nelle forme stabilite dal regolamento generale e dal presente regolamento.

5. Gli affiliati sono studiosi non afferenti all'Istituto, anche esterni alla Scuola. Essi partecipano alle attività didattiche e di ricerca dell'Istituto e possono far parte del Consiglio Scientifico. Le modalità di presentazione della richiesta di affiliazione e la relativa decisione sono disciplinate dall'art. 2 del "Regolamento per la affiliazione di collaboratori esterni agli istituti della Scuola Superiore Sant'Anna".

Art. 2 - Funzioni dell'Istituto e rapporti con le altre articolazioni della Scuola

1. Le funzioni dell'Istituto consistono:

- a) nella gestione di attività di ricerca e nella promozione di nuove attività di ricerca interdisciplinari, mirando al massimo grado possibile di coinvolgimento delle varie aree scientifiche che operano all'interno dell'Istituto, compresi gli allievi ordinari e gli allievi dei corsi di Ph.D.;
- b) nella definizione annuale sulla base delle indicazioni del Senato Accademico e delle compatibilità economiche stabilite dal Consiglio di amministrazione unico, del Piano definitivo dell'offerta didattica per gli allievi dei corsi di Ph.D., delle Lauree Magistrali e dei Graduate Programs attivati nella propria area di riferimento, compresi i Master Universitari ed i Corsi di Alta formazione, di cui l'Istituto ha responsabilità scientifica e didattica;

- c) nella promozione della visibilità delle attività di ricerca condotte nell'Istituto anche al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca nelle istituzioni e nella società civile;
 - d) nella decisione in merito agli impegni didattici, agli affidamenti, alle supplenze, ai carichi didattici dei professori e dei ricercatori afferenti, relativamente alle attività didattiche programmate dall'Istituto;
 - e) nell'espressione del parere sul piano di orientamento strategico e sul Piano triennale della Scuola ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
 - f) nella promozione di nuove collaborazioni con istituti di ricerca europei ed extraeuropei e con altri soggetti pubblici e privati del mondo della ricerca, nei campi di competenza dell'Istituto;
 - g) nella promozione e attuazione di programmi di scambio internazionale di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca e docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi.
 - h) nell'attrazione e orientamento di risorse provenienti dai settori pubblico e privato, da organismi nazionali e internazionali, verso progetti prioritari per le aree di competenza dell'Istituto, operando il necessario raccordo tra ricerca a lungo termine e ricerca applicata e garantendone una gestione secondo criteri di massima efficacia, efficienza e trasparenza.
 - i) nell'esercizio di ogni altra competenza prevista dai Regolamenti della Scuola.
2. Il Consiglio di Istituto può deliberare l'attivazione di nuovi laboratori. La partecipazione da parte del personale afferente all'Istituto ai diversi laboratori dell'Istituto è libera.

Art. 3 - Autonomia

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi nelle forme previste dalle fonti interne della Scuola.
2. L'Istituto ha la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Piano Triennale della Scuola.
3. L'Istituto ha la responsabilità dei corsi Ph.D., dei master universitari, di altri corsi attivati nell'ambito di Graduate Programs, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di alta formazione.
4. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola, secondo le modalità definite dai competenti organi della Scuola.
5. L'Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, alla costituzione di apposite Scuole di dottorato di ricerca, sottoponendo i relativi progetti di attivazione ai competenti organi della Scuola.
6. L'Istituto può adottare un'articolazione interna, per esempio in Aree e/o Sezioni che, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, siano strettamente funzionali a valorizzare consolidate specificità scientifiche e di ricerca.

Art. 4 - Organi dell'Istituto

1. Sono organi di governo dell'Istituto:
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - il Consiglio di Istituto;
2. Può essere costituito un Consiglio Scientifico.

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti allo stesso. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare:

- a) ai professori ordinari, associati e ai ricercatori a tempo indeterminato un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
- b) ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso dei votanti;
- c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti;
- d) agli allievi Ph.D. un peso pari al 10% del complesso dei votanti.

2. Almeno trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato del Direttore, ovvero entro trenta giorni la cessazione anticipata dello stesso per qualsiasi causa, il Decano dei professori ordinari dell'Istituto, diverso dal Direttore uscente qualora quest'ultimo rivesta anche tale ruolo, indice con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola le elezioni per la carica di Direttore, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le votazioni si svolgono in modalità telematica.

3. Il Decano dei professori ordinari dell'Istituto, previa riunione del corpo elettorale, raccoglie e formalizza le candidature dei docenti disponibili ad essere eletti alla carica di Direttore. In tal caso il voto dell'elettore è validamente espresso se rivolto ad un docente che si sia candidato oppure a nessuno di essi. Qualora invece non vi sia alcuna candidatura, il voto dell'elettore è validamente espresso nei confronti di qualsiasi professore ordinario a tempo pieno afferente all'Istituto.

4. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto complessivamente considerati quale somma degli elettori indicati al comma 1. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

5. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.

7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 6 - Le funzioni del Direttore

1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.

2. Il Direttore di Istituto coordina scientificamente le attività e attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. Il Direttore, a cadenza periodica, può riferire al Rettore in merito alle attività gestionali, di ricerca e formazione dell'Istituto.

3. In particolare il Direttore:

- a) convoca e presiede la Giunta di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti e indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
- c) convoca le riunioni dello IAB-Istituto, ove costituito nell'ambito del regolamento interno d'Istituto;
- d) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i

- profili di competenza, del Responsabile amministrativo e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
- e) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
 - f) presiede all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
 - g) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto, dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - h) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto e ne autorizza le missioni;
 - i) predispone, d'intesa con la Giunta, la proposta di regolamento interno, da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Consiglio di Istituto, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione unico e alla successiva approvazione del Senato accademico;
 - j) predispone, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto, nell'ambito e in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere al Rettore;
 - k) predispone il piano definitivo dell'offerta didattica di Istituto per l'anno accademico di riferimento;
 - l) è membro del Collegio dei Direttori di Istituto;
 - m) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola;
 - n) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.
5. Per quanto concerne gli atti negoziali riferibili ai singoli Istituti la relativa sottoscrizione da parte del Direttore è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dal Rettore ai sensi dell'art. 50 del "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità".
7. Il Direttore può nominare un Vice Direttore.
8. Il Direttore può istituire dei Gruppi di lavoro su specifiche tematiche per assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.
9. Per lo svolgimento delle attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.

Art. 7 - La Giunta

1. La Giunta è composta da cinque componenti, ivi compreso il Direttore di Istituto che la presiede e che vi ha diritto di voto.
2. Le componenti della Giunta sono nominate dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento e previa consultazione delle componenti del Consiglio di Istituto, assicurando che la maggioranza degli stessi appartenga al corpo docente e ricercatore afferente all'Istituto e garantendo che le componenti siano rappresentative delle diverse aree scientifico disciplinari e/o articolazioni interne dell'Istituto.
3. Le componenti della Giunta durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di una o più componenti, il Direttore procede a una nuova nomina per la restante parte del mandato, tenendo in considerazione i criteri di cui al comma 2.
4. Le componenti della Giunta cessano dalla carica a seguito della cessazione del mandato del Direttore, anche anticipata.
5. Qualora gli argomenti iscritti all'ordine del giorno siano di precipuo interesse di una o più categorie rappresentate in Consiglio di Istituto, la Giunta di Istituto si riunisce in composizione estesa ai rappresentanti delle stesse categorie, i quali partecipano alla seduta con diritto di voto.
6. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e

ricercatori affiliati all'Istituto stesso.

Art. 8 - Le Funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo di indirizzo dell'Istituto per quanto concerne l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovrintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore di Istituto, che la presiede.

2. La Giunta in particolare:

a) delibera l'approvazione di convenzioni e contratti conto terzi e ogni altra iniziativa che dà luogo a progetti di ricerca e formazione, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Direttore di Istituto, su impulso di docenti e ricercatori afferenti allo stesso, ivi compresa l'ammissione all'Istituto delle componenti esterne affiliate;

b) predispone, d'intesa con il Direttore, la proposta di regolamento interno;

c) partecipa alla predisposizione del Piano Triennale in collaborazione con il Direttore ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. j);

d) approva il piano dell'offerta didattica di pertinenza dell'Istituto, su proposta del Direttore per l'anno accademico di riferimento;

e) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

Art. 9 - Il Consiglio di Istituto

1. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore di Istituto, che lo presiede, i docenti e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti all'Istituto, unitamente alle seguenti rappresentanze:

a) due rappresentanti degli assegnisti di ricerca afferenti all'Istituto;

b) un rappresentante per ciascun corso di Ph.D dell'Istituto;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato all'Istituto.

2. Le rappresentanze di cui alle lett. a), b) e c) sono elette dalle rispettive categorie. Le elezioni sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio.

3. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

5. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.

6. Le componenti elettive del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di una o più componenti, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza di non eletti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato.

7. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatori affiliati all'Istituto stesso.

8. Il Consiglio di Istituto si riunisce in composizione ristretta ai docenti e ricercatori per deliberare una proposta di piano di reclutamento di Istituto da sottoporre al Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola e per proporre al Consiglio di Amministrazione la

chiamata dei ricercatori di tipo A, ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.

9 Relativamente alle proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere, nelle seguenti composizioni ristrette:

- ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B, ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.

Art. 10 - (Consiglio di Istituto - funzioni)

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca, sentito, ove costituito, lo IAB-Istituto. In particolare il Consiglio di Istituto rappresenta il consesso in cui discutere ed elaborare proposte e valutazioni sulle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto stesso. Esso svolge altresì una funzione consultiva.

2. Il Consiglio in particolare:

- a) approva il regolamento interno di Istituto, predisposto dal Direttore d'intesa con la Giunta;
- b) approva il Piano Triennale di Istituto;
- c) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola;
- d) propone al Senato accademico la nomina delle componenti dello IAB-Istituto;
- e) esprime parere/proposta agli organi accademici circa le proposte di chiamata di docenti e ricercatori in base agli specifici regolamenti;
- f) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore di Istituto almeno una volta l'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo delle componenti.

Art. 11 - Responsabile amministrativo

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Generale della Scuola, sentito il Direttore di Istituto.

2. Il Responsabile amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativa contabile dello stesso e assolve a tutti i compiti a esso demandati dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno di Istituto.

3. Il Responsabile amministrativo inoltre:

- a) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'Istituto;
- b) svolge la funzione di segretario verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto, e cura per la parte di competenza la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;
- c) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
- d) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione unico e degli altri Organi della Scuola.

Art. 12 - Consiglio Scientifico

1. La Giunta può istituire un Consiglio Scientifico, composto da almeno tre componenti, scelte dalla medesima tra gli afferenti all'Istituto e su proposta del Direttore, con una composizione congrua rispetto alle attività scientifiche sviluppate.

2. Il Consiglio Scientifico esprime pareri, suggerimenti e valutazioni intorno alle attività dell'Istituto, anche sulla base di criteri e parametri predefiniti dalla Giunta, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Triennale dell'Istituto e al monitoraggio della sua attuazione, nonché all'attività svolta dall'Istituto e allo sviluppo di possibili aree di ricerca tematico - disciplinari.

Art. 13 - International Advisory Board - IAB di Istituto

1. L'Istituto può istituire un International Advisory Board - IAB quale organismo di supporto alla valutazione dei risultati dell'attività ed alla definizione delle linee strategiche.
2. Le componenti dello IAB-Istituto sono nominate dal Senato accademico per un periodo di quattro anni nel numero massimo di sei, tra personalità esterne alla Scuola, su proposta del Consiglio di Istituto. Un membro dello IAB-Istituto deve essere scelto tra le componenti dello IAB-Scuola.
3. Lo IAB-Istituto si riunisce su convocazione del Direttore di Istituto.

Art. 14 - Disposizioni in materia di gestione delle risorse e contabile.

1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
 - a) risorse della Scuola e altre risorse eventualmente reperite;
 - b) risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono all'Istituto, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei e a ogni altra iniziativa finalizzata all'attrazione di finanziamenti dall'esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza-industria a sostegno della ricerca.
2. L'Istituto ispira la propria attività al principio di programmazione. A tal fine, seguendo gli indirizzi e le direttive del Piano strategico, del Piano triennale e degli altri documenti di programmazione finanziaria della Scuola redige:
 - a) un piano di sviluppo triennale;
 - b) il bilancio preventivo annuale;
 - c) il bilancio gestionale o budget;
 - d) il report/rendiconto.
3. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente concorrono alla formazione del bilancio preventivo e del budget della Scuola.
4. Il Piano di sviluppo triennale è predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio d'Istituto.
5. Il Bilancio preventivo è predisposto dal Direttore, sentita la Giunta, e approvato dal Consiglio di Istituto.
6. Il Bilancio gestionale è predisposto dal Direttore, sentita la Giunta.
7. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Istituto dispone annualmente delle risorse indicate all'art. 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che, insieme al Manuale di amministrazione, disciplina le modalità di gestione di tali risorse.
8. La Giunta può proporre al Consiglio di Istituto la predisposizione di un bilancio di missione secondo tempi e con modalità definite dal Consiglio stesso.
9. Alla gestione amministrativo contabile dell'Istituto, alla ripartizione delle risorse e al corretto impiego dei finanziamenti vincolati a specifici progetti e/o linee di ricerca o attività di formazione presiede il Direttore di Istituto in collaborazione con il Responsabile amministrativo che ne assumono la relativa responsabilità conformemente alle procedure stabilite dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 15 - Personale tecnico amministrativo e risorse esterne

1. La Scuola garantisce ai singoli Istituti un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali degli Istituti stessi.
2. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dal Responsabile amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
3. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca e/o formazione. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è operata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale che stipula il relativo contratto. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.
4. L'Istituto può attivare assegni di ricerca a valere su fondi di ricerca e/o formazione propri, e su fondi Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore di Istituto

Art. 16 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative universitarie vigenti e le fonti interne della Scuola.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale della Scuola.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere avviate le procedure di rinnovo della Giunta e del Consiglio di Istituto.